

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 45/36107/2013

OGGETTO: COMUNE DI VIGONE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
D.C.C. N. 22 DEL 09/07/2013 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Vigone con deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013, trasmesso alla Provincia in data 5 agosto 2013 (pervenuto il 08/08/2013), ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. 051/2013);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche:

- ripermetrazione del quarto sub ambito area "ZT3", includendo una porzione dell'area di ristrutturazione e di completamento "R6", pari a mq 382, al fine di consentire una migliore edificazione della citata area; la variazione comporta il decremento di un abitante insediabile;
- modifica della tipologia di intervento edilizio ammesso sull'immobile esistente da "T2" manutenzione straordinaria in "T7" ristrutturazione edilizia di cui al DPR 380/2001 al fine di consentire operazioni di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ristrutturazione, anche con sagoma diversa, con destinazione accessoria alla residenza (autorimesse e tettoie aperte);

La documentazione (deliberazione C.C. di adozione del Progetto Preliminare) riporta la compatibilità delle previsioni urbanistiche con il Piano di Classificazione Acustica Comunale; per quanto attiene il rischio idrogeologico delle aree interessate dalle modifiche, la Variante non contiene alcun allegato, ritenuto non necessario in funzione delle caratteristiche della stessa;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013 di adozione "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ... , nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle

varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

dato atto, che ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013 di adozione, pur dando atto che la Variante non modifica la capacità insediativa residenziale in maniera significativa, **non contiene** “... *un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente* ...”; prospetto, tra l’altro contenuto nella “*Relazione Illustrativa*”;

dato atto, che ai sensi dell’undicesimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell’art. 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vigone con deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013, le seguenti osservazioni:
 - a) il settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, prevede tra le condizioni per le quali la variante è classificata come parziale, anche la presenza di “... *un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente* ...”, si invita pertanto l’Amministrazione Comunale ad inserire il citato prospetto (tra l’altro contenuto nella “*Relazione Illustrativa*”) nella deliberazione di approvazione della Variante;
 - b) per quanto attiene il rischio idrogeologico, pur dando atto della limitata modificazione prevista, si segnala la necessità di allegare, al Progetto Definitivo di Variante, lo stralcio della documentazione di Piano, inerente la classe di rischio ed eventuali prescrizioni, della

porzione di area “ZT3”interessata, in considerazione del fatto che la citata area è limitrofa a una zona classificata in Classe IIIA di rischio idrogeologico;

- c) si ricorda, che in data 14 agosto 2013 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 33 la Legge Regionale n. 17/2013, che ha introdotto ulteriori modifiche alla L.R. 56/77. Si rimanda, altresì, all’articolo 89 della L.R. 3/2013 (“*Disposizioni Transitorie*”) ed al Comunicato della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizie della Regione relativo alla sua interpretazione, pubblicato sul B.U.R. del 30 maggio 2013;
- d) per quanto attiene il processo di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, infine, si ricorda al Comune, con spirito collaborativo per l’applicazione alle prossime Varianti, nelle quali lo stesso assume il ruolo di “*amministrazione preposta all’approvazione del piano*” in quanto ente competente in materia ambientale, di dotarsi, (anche per i casi di esclusione dalla V.A.S.), della struttura (*Organo Tecnico art. 7 L.R. 40/1998*) di cui all’articolo 3 bis, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificata dalle citate Leggi Regionali;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Vigone la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17 settembre 2013

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)